

REGOLAMENTO (CE) N. 2081/2003 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2003

relativo alla nomenclatura di paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 374/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione, del 4 ottobre 2002, relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri ⁽³⁾, ha stabilito la versione di detta nomenclatura valida alla data del 1° gennaio 2003.
- (2) La codifica alfabetica dei paesi e territori deve basarsi sulla vigente norma ISO alpha 2, se ed in quanto questa risulta compatibile con le esigenze della legislazione comunitaria.
- (3) I cambiamenti intervenuti in rapporto ad alcuni codici rendono necessario elaborare una nuova versione di detta nomenclatura.
- (4) È peraltro auspicabile tuttavia prevedere un periodo di transizione che consenta alcuni Stati membri di adattarsi alle modifiche introdotte. Per semplificare le cose è

opportuno che detto periodo transitorio si concluda al momento in cui saranno applicabili le disposizioni che rifondono le norme relative al Documento amministrativo unico.

- (5) I provvedimenti disposti dal presente regolamento risultano conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni con i paesi terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La versione della nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio fra i suoi Stati membri valida a decorrere dal 1° gennaio 2004 è allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2004.

Gli Stati membri possono tuttavia utilizzare i codici numerici a tre cifre che figurano anche nell'allegato del presente documento fino all'attuazione delle disposizioni che rifondono gli allegati 37 e 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽⁴⁾.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2003.

Per la Commissione

Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10.⁽²⁾ GU L 48 del 19.2.1998, pag. 6.⁽³⁾ GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6.⁽⁴⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.